

Firenze, 01 Agosto 2024

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO COESIONE

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 4 luglio 2024, n. 95, è stato convertito in Legge, con modificazioni, il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*" (c.d. Decreto Coesione). In sede di conversione sono state introdotte le seguenti novità.

ISCRO

Con riferimento alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), si prevede che l'erogazione dell'indennità sia accompagnata, e non più condizionata, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

All'atto della domanda, il soggetto beneficiario dovrà autorizzare l'Inps alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma

Si ricorda che l'ISCRO è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps che hanno prodotto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che hanno dichiarato, nell'anno anteriore alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro.

Bonus assunzioni di donne

In fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto di questo Dicastero, adottato di concerto con il Mef.

Si ricorda che il *bonus* previsto consiste in uno sgravio contributivo, della durata massima di 24 mesi, pari 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 650 euro mensili, purché si determini un incremento netto occupazionale su base mensile rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per la piena operatività e la fruizione del *bonus* è ora necessario attendere il decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, e i relativi chiarimenti Inps.



Lavoratori portuali

In favore dei lavoratori portuali, viene prorogata dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l'istituzione dell'Agenzia delle entrate per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Viene previsto, altresì, il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l'anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

È proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell'attuale data del 30 giugno) la vigenza della convenzione tra il Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (LSU).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

from Cfy